



**Servizio Appalti, Contratti**  
**U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3**  
**42121 Reggio Emilia**  
**Tel. 0522/456.512 - Fax 0522/456.037**  
**Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>**

Gara europea mediante procedura aperta per l' affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) e del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Nuova sede della Polizia Municipale in via IV Novembre – area Ex-Enocianina" in Reggio nell'Emilia. CIG: 8150430B99 CUP: J81H18000020004 CUI: S00145920351201900110 CPV: 71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

### **QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE**

In relazione allo svolgimento della procedura di gara in oggetto, alla Stazione Appaltante è pervenuto il seguente quesito:

#### **Quesito n. 3**

*Con riferimento all'art. "14. Soggetti ammessi alla gara" del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che i paragrafi*

*14.3) – nella parte relativa a "In considerazione del rilevante carattere storico artistico dell'oggetto di intervento, la PRESTAZIONE PRINCIPALE relativa al servizio di direzione lavori andrà espletata da un architetto iscritto all'Albo professionale che, in caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere esplicitamente indicato in fase di offerta su apposita modulistica*

*e*

*14.5.1) Requisiti per la direzione lavori*

*siano un refuso, non essendo la Direzione Lavori ricompresa nella Procedura in oggetto.*

#### **Risposta a quesito n. 3**

Per quanto attiene la punto 2) relativo all'art 14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, si evidenzia che i punti 14.3) e 14.5.1) in quanto riferiti all'attività di Direzione Lavori che non è oggetto di gara sono refusi da non tenere in considerazione.

#### **Quesito n. 4**

*Si richiede chiarimento relativo ai punti 17.2.2 e 17.2.3 del Disciplinare di Gara, cioè si vuol capire se rientrano, nei servizi espletati, i soli lavori per le corrispondenti classi e categorie di cui alla L. 143/49 e al D.M. 18/11/1971. (Es. Id opere E. 16 – si chiede se si possano considerare i lavori relativi Classe I/d L. 143/49 e Classe I/b D.M. 18/11/1971.*

#### **Risposta a quesito n. 4**

“Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

### **Quesito n. 5**

*Con riferimento all’art. “17.2 Capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali” del Disciplinare di gara in cui al paragrafo 17.2.3, viene richiesto quale requisito di capacità tecniche e professionali l’“Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi attinenti le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rientranti nei servizi di cui all’articolo 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle Id opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”, si chiede di confermare che si tratti di un refuso in quanto le Linee Guida (richiamate dal Disciplinare di gara), prevedono, quale requisito, oltre all’espletamento dei servizi nei 10 anni, al paragrafo 2.2.2.1. lettera c), l’“avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di **due servizi di ingegneria e di architettura** di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” e precisano, al paragrafo 2.2.2.5 che **“Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d.”di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori....***

### **Risposta a quesito n. 5.**

In relazione al quesito n. 5, si specifica che:

- Il Linee Guida n. 1, recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” non sono vincolanti ed al punto 2.2.2.1 si specifica che: “ **è possibile individuare** – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che discende dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – **i seguenti requisiti**”
- la scelta di far riferimento al solo punto 2.2.2.1.b delle Linee Guida è stato dettato dalla volontà di garantire una più ampia partecipazione alla gara;
- in accordo con il punto 2.2.2.5 delle su richiamate linee guida è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di

*progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.*

Reggio nell'Emilia, 15/01/2020.

il Dirigente ad interim del Servizio Appalti, Contratti  
Dott. Alberto Bevilacqua